



RICHIESTA DI ATTIVAZIONE FORNITURA DI GAS METANO

richiesta numero

Il Cliente di seguito identificato, richiede l'attivazione della fornitura di gas metano a VEIOGAS S.r.l., secondo i termini previsti dalla presente Richiesta di attivazione e negli allegati che ne costituiscono parte integrante: "Condizioni generali di fornitura-Allegato A", "Recesso per cambio di Fornitore" sul punto di riconsegna PDR n.

DATI DEL CLIENTE

Il cliente.....
indirizzo sede della fornitura.....comune.....
prov. [] [] cap [] [] [] [] [] []
p. iva..... cod. fiscale [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
tel. fax..... e-mail.....

OFFERTA VEIOGAS S.R.L.

Offerta proposta: l'offerta prevede la fornitura di gas alle condizioni stabilite dall' Autorità per l'Energia elettrica e il gas.
Data inizio presunta fornitura

SCHEDA TECNICA DI GAS NATURALE

matricola contatore..... classe contatore..... pressione fornitura: BP MP
IVA: 22 % 10 % Esente
imposte: T1 T2 T3 T3 ridotta
correzione volumi: no KTVO Correttore
utilizzo: riscaldamento acqua calda cottura
 tecnologico autotrazione cogenerazione
uso centralizzato: sì no
provenienza: VEIOGAS S.r.l. altro fornitore.....
responsabile esercizio e manutenzione impianto.....

INDIRIZZO RECAPITO FATTURE

fatture presso l'indirizzo di fornitura (sopra indicato) Fattura elettronica (via e-mail)
 altro: nominativo recapito

indirizzo..... comune prov. [] [] cap [] [] [] [] [] []

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bollettino postale R.I.D. (Compilare modulo aggiuntivo)
 Bonifico bancario Altro

FIRME

Con la firma, il Cliente richiede l'attivazione della fornitura secondo i termini sopra riportati e accetta espressamente le norme del servizio gas riportate nell'allegato A che costituiscono parte integrante del presente atto e fornisce i documenti di cui all'allegato B

data..... Il Cliente (firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente i seguenti articoli contenuti nell'atto di fornitura del servizio gas - allegato A:-
art.3 - Inizio e durata dell'atto di fornitura; art.4 - Modalità di recesso dall'atto di fornitura; art.5 - Condizioni economiche; art.6 - Trattamenti fiscali; art.9 - Lettura del contatore e misurazione dei consumi; art.11 - Irregolare funzionamento del misuratore; art.13 - Uso del gas; art.14 - Fatturazione, pagamenti e morosità; art.16 - Sospensione della fornitura; art.18 - Variazione unilaterale delle condizioni di fornitura; art.19 - Disposizioni generali.

data..... Il Cliente (firma)

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata al presente atto ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e conferisce a VEIOGAS S.r.l. il consenso al trattamento dei dati forniti, oltre che per le finalità dell'informativa anche per l'invio di materiale informativo o promozionale, per elaborare studi e ricerche statistiche o di mercato.

do il consenso nego il consenso data..... Il Cliente (firma).....

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA, SERVIZIO GAS – ALLEGATO A

1. **Contraenti e oggetto dell'atto di fornitura e definizioni**

Il seguente atto regola le condizioni di fornitura del servizio gas fornito da VEIOGAS S.r.l. al Cliente.

2. **Definizioni**

Società di vendita: è l'Azienda che vende gas naturale ai Clienti, nel presente atto la Società di vendita è VEIOGAS S.r.l. regolarmente autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive. Impresa di Distribuzione: è l'Azienda che opera il trasporto di gas, attraverso la rete di gasdotti locali. Contatore: si intende lo strumento di misurazione dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, installato dall'impresa di Distribuzione presso il Cliente. AEEG: è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n.481.

3. **Inizio e durata della fornitura**

3.1 Il presente atto entrerà in vigore dal giorno dell'avvenuta attivazione della fornitura di gas naturale, come indicato nella Richiesta di attivazione e avrà durata annuale. Qualora per cause non imputabili a VEIOGAS S.r.l., la decorrenza della fornitura non sia compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione di gas metano, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che verrà comunicata tempestivamente da VEIOGAS S.r.l. al Cliente; in tale caso VEIOGAS S.r.l. non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal rinvio dell'attivazione della fornitura. Il presente atto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da parte di VEIOGAS S.r.l. o del Cliente, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza.

3.2 La fornitura del gas sarà in ogni caso subordinata: (I) all'esistenza dell'allacciamento alla rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte dell'Impresa di Distribuzione, (II) all'esistenza di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti, anche in materia di edilizia ed urbanistica.

3.3 Nel caso di passaggio da una precedente Società di Vendita a VEIOGAS S.r.l., che non implica la disattivazione della fornitura ai sensi della delibera 168/04 dell'AEEG (e successive modifiche e integrazioni), la fornitura del gas avverrà con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sottoscrizione dell'atto e della relativa disdetta dal precedente fornitore.

3.4 Resta inteso che in nessun caso il fornitore potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dall'impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

4. **Modalità di recesso**

4.1 In ottemperanza alla delibera dell'Aeeg n. 144/07 (e successive modifiche e integrazioni) il Cliente e VEIOGAS S.r.l. potranno recedere dal presente atto in qualsiasi momento e senza oneri, rispettivamente con un preavviso di almeno 1 (uno) mese e di almeno 6 (sei) mesi, mediante raccomandata A/R che consenta di accertare la data del ricevimento. In ogni caso il Cliente dovrà indicare a VEIOGAS S.r.l. gli elementi per identificare univocamente l'atto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale dovrà essere inviata la fattura finale.

Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da una delle Parti.

4.1bis Deroga a quanto previsto all'art. 4.1 nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non finalizzato al cambio di fornitore.

4.2 Qualora l'atto sia stipulato fuori dai locali commerciali di VEIOGAS S.r.l., ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza il Cliente potrà altresì recedere senza oneri dandone comunicazione a VEIOGAS S.r.l. mediante lettera raccomandata a.r. rispettivamente entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della Richiesta di attivazione servizi energetici o entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'atto.

5. **Condizioni economiche**

Le tariffe e i canoni fissi applicati al cliente finale, salvo diversi accordi tra le parti, sono quelli pubblicati da VEIOGAS S.r.l. sul proprio sito internet - www.veiogas.it - VEIOGAS S.r.l. solo su esplicita richiesta del Cliente, allegherà al presente atto un riepilogo delle tariffe in vigore all'atto della stipula.

Saranno inoltre a carico del Cliente gli eventuali costi relativi all'accertamento previsti dalla Delibera n. 40/2004 e successive modificazioni e integrazioni dell'AEEG.

6. **Trattamenti fiscali**

Tutti gli oneri fiscali imposti per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed il consumo del gas metano, saranno a carico del Cliente ed il loro importo verrà conteggiato nelle fatture.

La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas metano prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, come illustrato nella documentazione messa a disposizione presso i nostri sportelli. Il Cliente che riterrà di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, dovrà farne specifica richiesta a VEIOGAS S.r.l. Nel presentare la relativa istanza il cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva VEIOGAS S.r.l. da ogni responsabilità. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a VEIOGAS S.r.l., saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che VEIOGAS S.r.l. fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni.

7. **Servizi accessori**

Contestualmente agli importi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 potranno essere inseriti direttamente in bolletta, su specifica autorizzazione del Cliente, i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi richiesti a VEIOGAS S.r.l.

8. **Oneri e garanzie a carico del cliente**

VEIOGAS S.r.l. richiederà al Cliente finale, all'atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale o la presentazione di equivalente garanzia. Il valore del deposito cauzionale sarà determinato in conformità a quanto previsto dalla Delibera n° 229/01 dell'AEEG la quale prevede: (I) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno un deposito pari a 25,00 euro; (II) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno un deposito pari a 77,00 euro; (III) per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno un deposito pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte.

Il deposito cauzionale verrà restituito da VEIOGAS S.r.l. entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'atto di vendita, maggiorato degli interessi legali.

9. **Lettura del contatore e misurazione dei consumi**

9.1 Le letture di tutti i contatori sono effettuate periodicamente da incaricati dell'impresa di distribuzione.

Sono previste in ottemperanza alla Delibera n° 229/01 dell'AEEG il seguente numero di letture: (I) almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno; (II) almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi compresi fra 500 e 5000 mc/anno; (III) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

9.2 Nel caso di passaggio da una precedente Società di Vendita a VEIOGAS S.r.l., la lettura alla data di entrata in vigore del presente atto, verrà effettuata dall'impresa di Distribuzione o da VEIOGAS S.r.l. che la comunicherà all'impresa di Distribuzione stessa. Successivamente la periodicità di lettura sarà quella prevista al precedente comma.

10. **Coefficiente correttivo delle tariffe**

Nelle forniture in media pressione, e in quelle a bassa pressione caratterizzate dalla presenza di misuratori non inferiori alla classe G40, i clienti potranno richiedere l'installazione di un correttore di misura omologato con oneri e spese a loro carico. Qualora il cliente non eserciti tale facoltà VEIOGAS S.r.l. utilizzerà in sostituzione del coefficiente di adeguamento tariffario M un coefficiente di correzione della misura K con le modalità previste dalla Delibera dell'AEEG 237/00.

11. **Irregolare funzionamento del misuratore**

Qualora sia riscontrata irregolarità nel funzionamento del contatore, il consumo di gas riferibile al periodo di dubbio funzionamento e fino alla sostituzione dello stesso, sarà valutato in base a stima con riferimento al consumo mediamente riscontrato dalla stessa utenza nel medesimo periodo degli anni precedenti se il dato è disponibile, o in mancanza, in base ai consumi riscontrati in utenze con le stesse caratteristiche e nel medesimo periodo.

12. Verifica e variazioni delle apparecchiature

Il Cliente potrà richiedere a VEIOGAS S.r.l. la verifica della correttezza nella misurazione dei consumi; tale verifica sarà effettuata dall'impresa di Distribuzione. Nel caso in cui l'esito della verifica sia a sfavore del Cliente, le relative spese saranno addebitate al Cliente stesso, per un importo pari a quello addebitato dall'impresa di Distribuzione a VEIOGAS S.r.l., ai sensi della delibera n. 168/04 (e successive modifiche e integrazioni) dell'AEEG..

13. Uso del gas

13.1 Il Cliente non potrà cedere a terzi il gas acquistato, né potrà utilizzare il gas acquistato per scopi e in luoghi diversi da quelli indicati nell'atto.

13.2 Il gas non potrà essere utilizzato in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.

14. Fatturazione, pagamenti e morosità

14.1 Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta, resta inteso che detto termine non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa.

14.2 Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso gli sportelli postali.

14.3 È prevista in ottemperanza alla Delibera n° 229/01 dell'AEEG la seguente periodicità di fatturazione: (I) almeno quadrimestrale per i consumi del Cliente fino a mc/anno 500; (II) almeno trimestrale per i clienti con consumi annui compresi fra 500 e 5000 mc/anno; (III) mensile per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili..

In assenza della lettura effettiva e/o dell'autolettura la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da VEIOGAS S.r.l. sulla base dei consumi storici del Cliente se il dato sarà disponibile, o in mancanza, in base ai consumi riscontrati in utenze con le stesse caratteristiche e nel medesimo periodo.

14.4 Per il gas fatturato in più o in meno rispetto al consumo effettivo, verrà effettuato il conguaglio con le successive fatturazioni. Ciascun Cliente, in ogni caso, in qualsiasi periodo dell'anno potrà comunicare la lettura del proprio contatore, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da VEIOGAS S.r.l., la quale provvederà a tenerne conto nella fatturazione successiva.

14.5 Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento della bolletta VEIOGAS S.r.l. richiederà al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 24/06/98 n.213 (di seguito: tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuale.

14.6 Nel caso di mancato pagamento VEIOGAS S.r.l. invierà al Cliente un avviso di sollecito invitandolo a saldare le fatture scadute al più presto con indicate le date da cui decorrerà il distacco. In assenza del pagamento VEIOGAS S.r.l. provvederà alla sospensione della fornitura mediante distacco e sigillo del contatore.

Per la riattivazione il Cliente dovrà versare gli importi dovuti compresi gli interessi di mora e la fornitura sarà riattivata entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione degli estremi del pagamento.

Trascorso un mese dal distacco, dopo un ulteriore preavviso scritto, l'atto con il Cliente moroso decadrà, la Società incamererà il deposito di garanzia e attiverà le vie legali per ottenere quanto dovuto. In tal caso la riattivazione della fornitura, oltre al saldo degli arretrati, comporterà la stipula di un nuovo atto, con le relative spese.

In tutti i sopraccitati casi VEIOGAS S.r.l. richiederà il pagamento delle spese postali relative ai solleciti di pagamento delle fatture.

15. Errori di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l'individuazione e la correzione degli stessi avverrà d'ufficio anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l'errore venga segnalato dal Cliente, il tempo massimo di annullo ed emissione della fattura esatta è di cinque giorni dal momento della comunicazione del Cliente.

Normalmente, la restituzione avviene con detrazione degli importi non dovuti dall'importo delle fatture successive ad iniziare dalla prima utile. Qualora sia richiesto dal Cliente la restituzione potrà avvenire per rimessa diretta ai nostri sportelli, mediante invio di assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario.

In ogni caso la restituzione dei pagamenti non dovuti effettuata tramite conto corrente bancario, avverrà con data valuta corrispondente al momento del pagamento.

16. Sospensione della fornitura

16.1 Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dall'Impresa di distribuzione sulla rete di gasdotti non costituiranno inadempimento all'atto e pertanto non comporteranno obblighi di risarcimento del danno a carico di VEIOGAS S.r.l. né saranno motivo di risoluzione.

16.2 VEIOGAS S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di sospendere la fornitura di gas in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti dagli articoli 13, 14 previa comunicazione scritta inviata tramite raccomandata semplice con indicazione del termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere a sanare la situazione contestatagli.

16.3 VEIOGAS S.r.l. ha inoltre la facoltà di sospendere la fornitura di gas, anche senza preventiva comunicazione scritta, nei seguenti casi: (I) appropriazione fraudolenta del gas, (II) situazione di imminente pericolo, (III) rottura dei sigilli, (IV) manomissione degli impianti.

16.4 Resta inteso che, in tutte le ipotesi di sospensione della fornitura, saranno a carico del Cliente finale i relativi costi associati all'invio delle comunicazioni scritte inviate da VEIOGAS S.r.l. e i costi associati alla sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura.

17. Reclami e controversie

Ogni reclamo o richiesta di informazioni potrà essere comunicata a VEIOGAS S.r.l. mediante comunicazione scritta indirizzata a VEIOGAS S.r.l. in Roma (RM), Via Casilina, 177. VEIOGAS S.r.l. provvederà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 20 giorni, a rispondere al Cliente tramite una risposta scritta e motivata.

18. Variazione unilaterale delle condizioni

Qualora, nel periodo di validità dell'atto, si renda necessaria da parte di VEIOGAS S.r.l. la variazione unilaterale di specifiche clausole, il Cliente riceverà una comunicazione in forma scritta, con un preavviso non inferiore a 60 giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni secondo quanto previsto dalla Delibera n. 126/04 dell'AEEG.

19. Disposizioni generali

19.1 VEIOGAS S.r.l. si impegna ad applicare, nei casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale previsti dalla vigente normativa gli indennizzi automatici disposti dalle Delibere n.168/04 e n. 126/04 dell'AEEG. Il Cliente dichiara inoltre di conoscere le condizioni di riferimento per la fornitura di gas naturale previste dalle delibere dell'Aeeeg n. 229/01 e n. 138/03 e successive modifiche ed integrazioni.

19.2 Il Cliente si impegnerà a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto di tutta la legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione saranno di esclusiva competenza del Cliente. L'alloggiamento del contatore sarà considerato parte integrante dell'impianto interno. Il Cliente dovrà inoltre avvertire immediatamente VEIOGAS S.r.l. in caso funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà dell'impresa di Distribuzione e dovrà permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al proprio impianto, il Cliente dovrà inoltre permettere in ogni momento a VEIOGAS S.r.l. di accedere al proprio impianto per eventuali controlli o verifiche, anche se lo stesso è ubicato sul terreno di proprietà del Cliente. Sarà responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del contatore; pertanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al contatore.

19.3 Si intenderanno automaticamente inserite nel presente atto, senza necessità di espressa modifica, eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti AEEG. Parimenti, si intenderanno implicitamente abrogate le clausole del presente atto che risultino incompatibili con le suddette condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del punto precedente.

19.4 Per ogni controversia relativa al presente atto di fornitura sarà competente il Foro di Roma.



RICHIESTA DI ATTIVAZIONE FORNITURA DI GAS METANO

richiesta numero

Il Cliente di seguito identificato, richiede l'attivazione della fornitura di gas metano a VEIOGAS S.r.l., secondo i termini previsti dalla presente Richiesta di attivazione e negli allegati che ne costituiscono parte integrante: "Condizioni generali di fornitura-Allegato A", "Recesso per cambio di Fornitore" sul punto di riconsegna PDR n.

DATI DEL CLIENTE

Il cliente.....
indirizzo sede della fornitura..... comune.....
prov. [][] cap [][][][][]
p. iva..... cod. fiscale [][][][][][][][][][][][][][][][][][]
tel..... fax..... e-mail.....

OFFERTA VEIOGAS S.R.L.

Offerta proposta: l'offerta prevede la fornitura di gas alle condizioni stabilite dall' Autorità per l'Energia elettrica e il gas.
Data inizio presunta fornitura

SCHEDA TECNICA DI GAS NATURALE

matricola contatore..... classe contatore..... pressione fornitura: BP MP
IVA: 22 % 10 % Esente
imposte: T1 T2 T3 T3 ridotta
correzione volumi: no KTVO Correttore
utilizzo: riscaldamento acqua calda cottura
 tecnologico autotrazione cogenerazione
uso centralizzato: sì no
provenienza: VEIOGAS S.r.l. altro fornitore.....
responsabile esercizio e manutenzione impianto.....

INDIRIZZO RECAPITO FATTURE

fatture presso l'indirizzo di fornitura (sopra indicato) Fattura elettronica (via e-mail)
 altro: nominativo recapito

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bollettino postale R.I.D. (Compilare modulo aggiuntivo)
 Bonifico bancario Altro

FIRME

Con la firma, il Cliente richiede l'attivazione della fornitura secondo i termini sopra riportati e accetta espressamente le norme del servizio gas riportate nell'allegato A che costituiscono parte integrante del presente atto e fornisce i documenti di cui all'allegato B

data..... Il Cliente (firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente i seguenti articoli contenuti nell'atto di fornitura del servizio gas - allegato A-: art.3 - Inizio e durata dell'atto di fornitura; art.4 - Modalità di recesso dall'atto di fornitura; art.5 - Condizioni economiche; art.6 - Trattamenti fiscali; art.9 - Lettura del contatore e misurazione dei consumi; art.11 - Irregolare funzionamento del misuratore; art.13 - Uso del gas; art.14 - Fatturazione, pagamenti e morosità; art.16 - Sospensione della fornitura; art.18 - Variazione unilaterale delle condizioni di fornitura; art.19 - Disposizioni generali.

data..... Il Cliente (firma)

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata al presente atto ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e conferisce a VEIOGAS S.r.l. il consenso al trattamento dei dati forniti, oltre che per le finalità dell'informativa anche per l'invio di materiale informativo o promozionale, per elaborare studi e ricerche statistiche o di mercato.

do il consenso nego il consenso data..... Il Cliente (firma).....

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA, SERVIZIO GAS – ALLEGATO A

20. **Contraenti e oggetto dell'atto di fornitura e definizioni**

Il seguente atto regola le condizioni di fornitura del servizio gas fornito da VEIOGAS S.r.l. al Cliente.

21. **Definizioni**

Società di vendita: è l'Azienda che vende gas naturale ai Clienti, nel presente atto la Società di vendita è VEIOGAS S.r.l. regolarmente autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive. Impresa di Distribuzione: è l'Azienda che opera il trasporto di gas, attraverso la rete di gasdotti locali. Contatore: si intende lo strumento di misurazione dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, installato dall'impresa di Distribuzione presso il Cliente. AEEG: è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n.481.

22. **Inizio e durata della fornitura**

3.1 Il presente atto entrerà in vigore dal giorno dell'avvenuta attivazione della fornitura di gas naturale, come indicato nella Richiesta di attivazione e avrà durata annuale. Qualora per cause non imputabili a VEIOGAS S.r.l., la decorrenza della fornitura non sia compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione di gas metano, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che verrà comunicata tempestivamente da VEIOGAS S.r.l. al Cliente; in tale caso VEIOGAS S.r.l. non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal rinvio dell'attivazione della fornitura. Il presente atto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da parte di VEIOGAS S.r.l. o del Cliente, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza.

3.2 La fornitura del gas sarà in ogni caso subordinata: (I) all'esistenza dell'allacciamento alla rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte dell'Impresa di Distribuzione, (II) all'esistenza di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti, anche in materia di edilizia ed urbanistica.

3.3 Nel caso di passaggio da una precedente Società di Vendita a VEIOGAS S.r.l., che non implica la disattivazione della fornitura ai sensi della delibera 168/04 dell'AEEG (e successive modifiche e integrazioni), la fornitura del gas avverrà con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sottoscrizione dell'atto e della relativa disdetta dal precedente fornitore.

3.4 Resta inteso che in nessun caso il fornitore potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dall'impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

23. **Modalità di recesso**

4.1 In ottemperanza alla delibera dell'Aeeg n. 144/07 (e successive modifiche e integrazioni) il Cliente e VEIOGAS S.r.l. potranno recedere dal presente atto in qualsiasi momento e senza oneri, rispettivamente con un preavviso di almeno 1 (uno) mese e di almeno 6 (sei) mesi, mediante raccomandata A/R che consenta di accertare la data del ricevimento. In ogni caso il Cliente dovrà indicare a VEIOGAS S.r.l. gli elementi per identificare univocamente l'atto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale dovrà essere inviata la fattura finale.

Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da una delle Parti.

4.1bis Deroga a quanto previsto all'art. 4.1 nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non finalizzato al cambio di fornitore.

4.2 Qualora l'atto sia stipulato fuori dai locali commerciali di VEIOGAS S.r.l., ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza il Cliente potrà altresì recedere senza oneri dandone comunicazione a VEIOGAS S.r.l. mediante lettera raccomandata a.r. rispettivamente entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della Richiesta di attivazione servizi energetici o entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'atto.

24. **Condizioni economiche**

Le tariffe e i canoni fissi applicati al cliente finale, salvo diversi accordi tra le parti, sono quelli pubblicati da VEIOGAS S.r.l. sul proprio sito internet - www.veiogas.it - VEIOGAS S.r.l. solo su esplicita richiesta del Cliente, allegnerà al presente atto un riepilogo delle tariffe in vigore all'atto della stipula.

Saranno inoltre a carico del Cliente gli eventuali costi relativi all'accertamento previsti dalla Delibera n. 40/2004 e successive modificazioni e integrazioni dell'AEEG.

25. **Trattamenti fiscali**

Tutti gli oneri fiscali imposti per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed il consumo del gas metano, saranno a carico del Cliente ed il loro importo verrà conteggiato nelle fatture.

La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas metano prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, come illustrato nella documentazione messa a disposizione presso i nostri sportelli. Il Cliente che riterrà di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, dovrà farne specifica richiesta a VEIOGAS S.r.l. Nel presentare la relativa istanza il cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva VEIOGAS S.r.l. da ogni responsabilità. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a VEIOGAS S.r.l., saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che VEIOGAS S.r.l. fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni.

26. **Servizi accessori**

Contestualmente agli importi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 potranno essere inseriti direttamente in bolletta, su specifica autorizzazione del Cliente, i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi richiesti a VEIOGAS S.r.l.

27. **Oneri e garanzie a carico del cliente**

VEIOGAS S.r.l. richiederà al Cliente finale, all'atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale o la presentazione di equivalente garanzia. Il valore del deposito cauzionale sarà determinato in conformità a quanto previsto dalla Delibera n° 229/01 dell'AEEG la quale prevede: (I) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno un deposito pari a 25,00 euro; (II) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno un deposito pari a 77,00 euro; (III) per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno un deposito pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte.

Il deposito cauzionale verrà restituito da VEIOGAS S.r.l. entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'atto di vendita, maggiorato degli interessi legali.

28. **Lettura del contatore e misurazione dei consumi**

9.1 Le letture di tutti i contatori sono effettuate periodicamente da incaricati dell'impresa di distribuzione.

Sono previste in ottemperanza alla Delibera n° 229/01 dell'AEEG il seguente numero di letture: (I) almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno; (II) almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi compresi fra 500 e 5000 mc/anno; (III) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

9.2 Nel caso di passaggio da una precedente Società di Vendita a VEIOGAS S.r.l., la lettura alla data di entrata in vigore del presente atto, verrà effettuata dall'impresa di Distribuzione o da VEIOGAS S.r.l. che la comunicherà all'impresa di Distribuzione stessa. Successivamente la periodicità di lettura sarà quella prevista al precedente comma.

29. **Coefficiente correttivo delle tariffe**

Nelle forniture in media pressione, e in quelle a bassa pressione caratterizzate dalla presenza di misuratori non inferiori alla classe G40, i clienti potranno richiedere l'installazione di un correttore di misura omologato con oneri e spese a loro carico. Qualora il cliente non eserciti tale facoltà VEIOGAS S.r.l. utilizzerà in sostituzione del coefficiente di adeguamento tariffario M un coefficiente di correzione della misura K con le modalità previste dalla Delibera dell'AEEG 237/00.

30. **Irregolare funzionamento del misuratore**

Qualora sia riscontrata irregolarità nel funzionamento del contatore, il consumo di gas riferibile al periodo di dubbio funzionamento e fino alla sostituzione dello stesso, sarà valutato in base a stima con riferimento al consumo mediamente riscontrato dalla stessa utenza nel medesimo periodo degli anni precedenti se il dato è disponibile, o in mancanza, in base ai consumi riscontrati in utenze con le stesse caratteristiche e nel medesimo periodo.

31. Verifica e variazioni delle apparecchiature

Il Cliente potrà richiedere a VEIOGAS S.r.l. la verifica della correttezza nella misurazione dei consumi; tale verifica sarà effettuata dall'impresa di Distribuzione. Nel caso in cui l'esito della verifica sia a sfavore del Cliente, le relative spese saranno addebitate al Cliente stesso, per un importo pari a quello addebitato dall'impresa di Distribuzione a VEIOGAS S.r.l., ai sensi della delibera n. 168/04 (e successive modifiche e integrazioni) dell'AEEG..

32. Uso del gas

13.1 Il Cliente non potrà cedere a terzi il gas acquistato, né potrà utilizzare il gas acquistato per scopi e in luoghi diversi da quelli indicati nell'atto.

13.2 Il gas non potrà essere utilizzato in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.

33. Fatturazione, pagamenti e morosità

14.1 Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta, resta inteso che detto termine non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa.

14.2 Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso gli sportelli postali.

14.3 E' prevista in ottemperanza alla Delibera n° 229/01 dell'AEEG la seguente periodicità di fatturazione: (I) almeno quadrimestrale per i consumi del Cliente fino a mc/anno 500; (II) almeno trimestrale per i clienti con consumi annui compresi fra 500 e 5000 mc/anno; (III) mensile per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili..

In assenza della lettura effettiva e/o dell'autolettura la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da VEIOGAS S.r.l. sulla base dei consumi storici del Cliente se il dato sarà disponibile, o in mancanza, in base ai consumi riscontrati in utenze con le stesse caratteristiche e nel medesimo periodo.

14.4 Per il gas fatturato in più o in meno rispetto al consumo effettivo, verrà effettuato il conguaglio con le successive fatturazioni. Ciascun Cliente, in ogni caso, in qualsiasi periodo dell'anno potrà comunicare la lettura del proprio contatore, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da VEIOGAS S.r.l., la quale provvederà a tenerne conto nella fatturazione successiva.

14.5 Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento della bolletta VEIOGAS S.r.l. richiederà al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 24/06/98 n.213 (di seguito: tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuale.

14.6 Nel caso di mancato pagamento VEIOGAS S.r.l. invierà al Cliente un avviso di sollecito invitandolo a saldare le fatture scadute al più presto con indicate le date da cui decorrerà il distacco. In assenza del pagamento VEIOGAS S.r.l. provvederà alla sospensione della fornitura mediante distacco e sigillo del contatore.

Per la riattivazione il Cliente dovrà versare gli importi dovuti compresi gli interessi di mora e la fornitura sarà riattivata entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione degli estremi del pagamento.

Trascorso un mese dal distacco, dopo un ulteriore preavviso scritto, l'atto con il Cliente moroso decadrà, la Società incamererà il deposito di garanzia e attiverà le vie legali per ottenere quanto dovuto. In tal caso la riattivazione della fornitura, oltre al saldo degli arretrati, comporterà la stipula di un nuovo atto, con le relative spese.

In tutti i sopraccitati casi VEIOGAS S.r.l. richiederà il pagamento delle spese postali relative ai solleciti di pagamento delle fatture.

34. Errori di fatturazione

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l'individuazione e la correzione degli stessi avverrà d'ufficio anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l'errore venga segnalato dal Cliente, il tempo massimo di annullo ed emissione della fattura esatta è di cinque giorni dal momento della comunicazione del Cliente.

Normalmente, la restituzione avviene con detrazione degli importi non dovuti dall'importo delle fatture successive ad iniziare dalla prima utile. Qualora sia richiesto dal Cliente la restituzione potrà avvenire per rimessa diretta ai nostri sportelli, mediante invio di assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario.

In ogni caso la restituzione dei pagamenti non dovuti effettuata tramite conto corrente bancario, avverrà con data valuta corrispondente al momento del pagamento.

35. Sospensione della fornitura

16.1 Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dall'Impresa di distribuzione sulla rete di gasdotti non costituiranno inadempimento all'atto e pertanto non comporteranno obblighi di risarcimento del danno a carico di VEIOGAS S.r.l. né saranno motivo di risoluzione.

16.2 VEIOGAS S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di sospendere la fornitura di gas in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti dagli articoli 13, 14 previa comunicazione scritta inviata tramite raccomandata semplice con indicazione del termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere a sanare la situazione contestatagli.

16.3 VEIOGAS S.r.l. ha inoltre la facoltà di sospendere la fornitura di gas, anche senza preventiva comunicazione scritta, nei seguenti casi: (I) appropriazione fraudolenta del gas, (II) situazione di imminente pericolo, (III) rottura dei sigilli, (IV) manomissione degli impianti.

16.4 Resta inteso che, in tutte le ipotesi di sospensione della fornitura, saranno a carico del Cliente finale i relativi costi associati all'invio delle comunicazioni scritte inviate da VEIOGAS S.r.l. e i costi associati alla sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura.

36. Reclami e controversie

Ogni reclamo o richiesta di informazioni potrà essere comunicata a VEIOGAS S.r.l. mediante comunicazione scritta indirizzata a VEIOGAS S.r.l. in Roma (RM), Via Casilina, 177. VEIOGAS S.r.l. provvederà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 20 giorni, a rispondere al Cliente tramite una risposta scritta e motivata.

37. Variazione unilaterale delle condizioni

Qualora, nel periodo di validità dell'atto, si renda necessaria da parte di VEIOGAS S.r.l. la variazione unilaterale di specifiche clausole, il Cliente riceverà una comunicazione in forma scritta, con un preavviso non inferiore a 60 giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni secondo quanto previsto dalla Delibera n. 126/04 dell'AEEG.

38. Disposizioni generali

19.1 VEIOGAS S.r.l. si impegna ad applicare, nei casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale previsti dalla vigente normativa gli indennizzi automatici disposti dalle Delibere n.168/04 e n. 126/04 dell'AEEG. Il Cliente dichiara inoltre di conoscere le condizioni di riferimento per la fornitura di gas naturale previste dalle delibere dell'Aeeeg n. 229/01 e n. 138/03 e successive modifiche ed integrazioni.

19.2 Il Cliente si impegnerà a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto di tutta la legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione saranno di esclusiva competenza del Cliente. L'alloggiamento del contatore sarà considerato parte integrante dell'impianto interno. Il Cliente dovrà inoltre avvertire immediatamente VEIOGAS S.r.l. in caso funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà dell'impresa di Distribuzione e dovrà permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al proprio impianto, il Cliente dovrà inoltre permettere in ogni momento a VEIOGAS S.r.l. di accedere al proprio impianto per eventuali controlli o verifiche, anche se lo stesso è ubicato sul terreno di proprietà del Cliente. Sarà responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del contatore; pertanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al contatore.

19.3 Si intenderanno automaticamente inserite nel presente atto, senza necessità di espressa modifica, eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti AEEG. Parimenti, si intenderanno implicitamente abrogate le clausole del presente atto che risultino incompatibili con le suddette condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del punto precedente.

19.4 Per ogni controversia relativa al presente atto di fornitura sarà competente il Foro di Roma.